

LEGISLATURA XXV - 1<sup>a</sup> SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 4 MARZO 1921

latte per la fabbricazione dei latticini, sia su quello alimentare.

Di fronte a questo stato di cose si rese necessario un intervento dello Stato, che si concretò nella proroga dei contratti di fornitura del latte, da parte dei fittabili, ai caseifici.

È da notarsi che questa restrizione nella libertà di contrattazione era anche giustificata dal fatto che in gran parte i caseifici sono tenuti a fornire il latte alimentare alle città al prezzo stabilito in base ai contratti che furono coattivamente prorogati. Quindi bisognava dare ai caseifici il mezzo di eseguire questi contratti; obbligando coloro che li fornivano di latte a continuare a farlo al prezzo, antecedente invece di darlo ad altri disposti a pagarlo di più.

Perchè fosse efficace questa prescrizione, si dovette stabilire che la proroga coattiva valesse anche in caso di cambiamento dell'affittuario.

L'onorevole Garibotti chiede se il decreto si applichi pure a cooperative che coltivino i fondi. È una disposizione di carattere transitorio ed eccezionale che va interpretata in relazione al suo scopo, e quindi restrittivamente.

Effettivamente noi abbiamo voluto che tutto il latte prodotto in un determinato fondo sia fornito ai caseifici perchè essi sono obbligati, come ho già detto, a fornire alle città il latte alimentare a prezzo del calmier.

La disposizione è transitoria, ripeto, e scadrà col 24 aprile, e noi confidiamo che allora anche in conseguenza dell'aumento di produzione per la buona stagione, cessino le ragioni che hanno imposto questo provvedimento coercitivo, e si possa tornare alla libertà di commercio, nei riguardi di tutti i produttori e quindi, anche delle cooperative che possono produrre latticini; il che desidereremmo anche perchè esse non hanno intendimenti di speculazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Garibotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

GARIBOTTI. Se le condizioni dei contratti fossero quale le ha descritte l'onorevole sottosegretario di Stato, si potrebbe dichiarare che i provvedimenti degli ultimi decreti sarebbero applicati equamente e giustamente.

Ma, purtroppo, riguardo alle cooperative di cui è cenno nella interrogazione, le cose non stanno così.

Il decreto-legge originario, in data 18 aprile 1920, non ammette ciò che ha affermato l'onorevole commissario, circa l'estensione di impegni contrattuali ai fittabili che hanno sostituito i precedenti che, nel caso nostro, sono diverse cooperative agricole.

L'articolo 8 del decreto-legge dice:

« I contratti di fornitura di latte per diretto uso alimentare ai centri urbani sia delle provincie indicate nell'articolo 1° (Lombardia, Piemonte, Emilia), sia di altre provincie sono prorogati di diritto ».

È chiaro, dunque, che sono prorogati di diritto i contratti che esistevano alla data del decreto.

SOLERI, *commissario generale per gli approvvigionamenti e i consumi alimentari*. È un'altra cosa!

GARIBOTTI. Prosegue poi detto articolo 1°: « È pure fatto obbligo a tutti coloro che in qualunque modo e a qualsiasi titolo forniscono latte per diretto uso alimentare di continuare nella fornitura alla suddetta data ».

Dunque, siamo sempre in tema di continuazione di contratti precedenti, ed in questo caso è precisato che trattasi di latte per uso alimentare.

Ora, i casi, di cui m'interesso, sono completamente diversi. Noi abbiamo una situazione di questo genere: all'11 di novembre 1920, diverse organizzazioni cooperative agricole della provincia di Cremona, le quali nulla sapevano dei contratti che erano stati stipulati fra i fittabili precedenti e le ditte raccogliatrici del latte proveniente dai poderi da esse assunti in affitto con le nuove locazioni, provvidero alla creazione dei caseifici necessari alla lavorazione del latte, perchè fra tali organizzazioni cooperative agricole e le cooperative di consumo federate esistevano rapporti per la produzione diretta di latticini.

Si tratta di poderi quasi tutti di Opere pie, le quali ignoravano anch'esse le condizioni contrattuali esistenti fra i fittabili precedenti e gli industriali del latte. Quindi, quando le cooperative provvedevano per la lavorazione del latte proveniente dai poderi presi in affitto, a partire dall'11 novembre prossimo passato, erano completamente a posto. Ad esse non poteva applicarsi la disposizione dell'articolo 8 del decreto luogotenenziale citato. Senonchè fu detto dagli interessati che il Commissariato dei consumi aveva provveduto